



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE II CIVILE

riunito in composizione collegiale in persona dei magistrati:

dott. .. Presidente

dott.ssa Giudice rel.

dott.ssa Giudice

nel procedimento

R.G. N. 1 / 2024

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da
(cod. fisc.), nata a _ il _ , residente a (VA),
via

visto il ricorso depositato in data 16 luglio 2024, con il quale la ricorrente ha chiesto che venga aperta
la propria liquidazione controllata;

esaminata la memoria depositata in data 6 agosto 2024;

vista la documentazione prodotta con il ricorso introduttivo e quella depositata a seguito della
richiesta di integrazioni;

Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCII in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Varese;
- B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- C) al ricorso al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- D) sussiste il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

E) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett c), CCII desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso;

ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCII e che debba emettersi sentenza *ex art. 270 CCII*;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata del debitore (cod. fisc.)
-);

NOMINA

Giudice delegato la

NOMINA

liquidatore l'OCC,

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale nonché la pubblicazione presso il registro delle imprese;

ordina al liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

manda al nominato liquidatore per il deposito di separata istanza al Giudice Delegato per la determinazione dell'importo da reddito da lavoro non compreso nella liquidazione *ex art. 268, comma 4, CCII*.

Così deciso in Varese nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile il 9 settembre 2024.

Il Giudice estensore

Il Presidente